



**Corte di Appello di POTENZA**  
**Sezione lavoro**

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA MEDIANTE  
TRATTAZIONE SCRITTA - UDIENZA DEL 22 settembre 2022**

Il Presidente di sezione

- letto l'art. 16, co.1-2, del d.l. n. 228/2021, che recita:

“1. Le disposizioni di cui all'articolo **221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8** e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo **23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis** e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del **31 dicembre 2022**.

2. Le disposizioni di cui all'articolo **23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo**, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, **non si applicano** ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata **tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022**;

- reputato che dalla lettura coordinata delle norme innanzi indicate derivi che sino al 31 dicembre 2022 il giudice possa disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal “*deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile*”;